

## PREMESSA.

Il Decreto Legislativo n. 206 del 06/09/2005 ha introdotto il “Codice del Consumo”, che ha abrogato, tra gli altri, il D. Lgs. 111/95 (con cui era stata data attuazione alla Direttiva 90/314/CE), prevedendo nella Parte III, Titolo IV, Capo II (artt. da 82 a 100) una sezione intitolata “Servizi Turistici” che disciplina in maniera organica la normativa relativa alla Compravendita di Pacchetti Turistici. Il Contratto di Compravendita di Pacchetti Turistici tra il Tour Operator ed il Consumatore è pertanto regolato dal Codice del Consumo e dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto. Qualora il contratto abbia ad oggetto la vendita esclusivamente di un singolo servizio turistico (ad es. solo soggiorno), il contratto sarà disciplinato dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto (di cui alla voce “Addendum”) e – in quanto applicabile – dalla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (di seguito: “CCV”) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 (relativamente ai viaggi eseguiti all’estero) e ratificata in Italia con l. n. 1084 del 27/12/1977.

## 2) SOGGETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

Ai sensi dell’Art. 83 del Codice del Consumo:

- a) Organizzatore di Viaggio è il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’Art. 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b) Venditore è il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’Art. 84 verso un corrispettivo forfettario;
- c) Consumatore di pacchetti turistici è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

## 3) OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

Ai sensi dell’Art. 84 del Codice del Consumo, i Pacchetti Turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’Articolo 86, lettere i) ed o) ed m), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae il Tour Operator il venditore agli obblighi previsti nel Codice del Consumo.

**Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco.** La responsabilità del Tour Operator come organizzatore di viaggi è assunta con esclusivo riferimento alle prestazioni comprese nel pacchetto turistico e indicate con la dicitura “le quote comprendono”. Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viaggiatore nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte nel presente catalogo, sono da considerarsi estranee all’oggetto del relativo Contratto di Viaggio stipulato dal Tour Operator nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essergli ascritta né a titolo di organizzatore né a titolo di intermediazione di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione.

## 4) FORMA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.

Ai sensi dell’Art. 85 del Codice del Consumo, il Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici deve essere redatto in forma scritta (anche eventualmente in formato elettronico), in termini chiari e precisi, ed il Consumatore ha – da un lato – l’obbligo di sottoscriverlo in ogni sua parte, e – dall’altro lato – il diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, sottoscritto e timbrato dall’organizzatore o venditore, che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo

di Garanzia di cui all'art. 100 del Codice del Consumo.

#### 5) PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal Consumatore, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui il Tour Operator invierà la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Consumatore presso l'agenzia di viaggio venditrice. Le indicazioni relative al Pacchetto Turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dal Tour Operator in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del Consumo in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

#### 6) PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel Contratto con riferimento a quanto indicato in catalogo o al programma fuori catalogo ed agli eventuali argomenti degli stessi cataloghi o programmi fuori cataloghi successivamente intervenuti.

#### 7) PAGAMENTI.

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del Pacchetto Turistico, deve essere versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato non oltre cinque giorni dalla conclusione del contratto, e comunque entro e non oltre quindici giorni prima della partenza. Nel caso di contratti stipulati a meno di quindici giorni prima della partenza, il pagamento del saldo dovrà essere eseguito contestualmente alla conclusione del contratto. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle scadenze stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto: sempre che l'Agenzia intermediaria e/o il Tour Operator intendano avvalersene.

#### 8) REVISIONE DEL PREZZO.

Il Prezzo potrà essere variato fino a venti giorni precedenti la partenza, con comunicazione da inviarsi al Consumatore e/o all'Agenzia di Viaggi a mezzo fax, a mezzo e-mail, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R.

Resta ben chiaro che la revisione del prezzo è ammessa solo a seguito di comprovate variazioni di:

- (i) costi di trasporto, incluso il costo di carburante;
- (ii) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- (iii) tassi di cambio applicati. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti.

Le variazioni verranno applicate attraverso un aumento del Prezzo del Pacchetto Turistico in una misura percentuale che rappresenti il preciso valore economico delle variazioni intervenute. Le variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti nn. (i), (ii) e (iii) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni dalla partenza e che comportino un aumento inferiore o pari al 10% del prezzo originariamente fissato, non daranno alcuna possibilità di recesso in favore del Consumatore. Nel caso di variazioni di prezzo per le ragioni di cui ai precedenti, nn. (i), (ii) e (iii) che siano state comunicate entro il termine di venti giorni e che determinino un aumento del Prezzo del Pacchetto Turistico nella misura superiore al 10%, il Consumatore, direttamente e/o tramite l'Agenzia di Viaggi, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione avrà facoltà di: (a) accettare la variazione o (b) recedere dal contratto di viaggio dandone immediata comunicazione scritta all'Agenzia di Viaggi, ovvero direttamente al Tour Operator. Nel caso in cui il termine di due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento del prezzo nella misura superiore al 10% spiri senza alcuna comunicazione da parte del Consumatore la modifica si intenderà definitivamente ac-

cettata. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 92 co. 2 del Codice del Consumo, quando il Consumatore recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la revisione del Prezzo in misura superiore al 10% non accettata e posta a base dell'esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore.

#### 9) MODIFICAZIONI DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Prima della partenza, il Tour Operator o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, dà immediato avviso in forma scritta al Consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il Consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto ad usufruire (i) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (ii) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (iii) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Consumatore comunica la propria scelta al Tour Operator o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di contenente la proposta di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dal Tour Operator si intenderà definitivamente accettata. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 92 co. 2 del Codice del Consumo quando il Consumatore recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che la modifica non accettata e posta a base dell'esercizio del recesso sia stata determinata da causa di forza maggiore.

#### 10) CANCELLAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell'ipotesi in cui prima della partenza il Tour Operator comunichi per iscritto la cancellazione del Pacchetto Turistico per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Consumatore, questi ha diritto ad usufruire (i) di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o (ii) di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure (iii) gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. Il Consumatore potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo e/o nel programma fuori catalogo, oppure da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al Pacchetto Turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore e/o da caso fortuito e/o dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comunicato per iscritto entro il termine di venti giorni prima della partenza), il Tour Operator restituirà al Consumatore (ex art. 33 co. 2 - lett. e, del Codice del Consumo) il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato fino a quel momento dal Tour Operator direttamente o per tramite dell'Agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal successivo Articolo 12 qualora fosse egli ad annullare. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 92 co. 2 del Codice del Consumo quando il Pacchetto Turistico viene cancellato per cause diverse da forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (sempre che tale ultimo annullamento sia stato comunicato per iscritto entro il termine di venti giorni prima della partenza), oltre ai diritti di cui ai nn. (I), (II) e (III) del presente Articolo, il Consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto.

#### 11) RECESSO DEL CONSUMATORE SENZA APPLICAZIONI DI PENALE.

Il Consumatore può recedere – dandone comunicazione scritta a pena di decadenza entro due giorni lavorativi (ma vd. meglio infra) – dal Contratto, senza pagare penali, nel caso di:

- (i) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%, oppure

- (ii) in caso di modifica significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dal Tour Operator dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e che non sia accettata dal Consumatore.

In tali casi, il Consumatore ha alternativamente diritto: (a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti dal Tour Operator, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; (b) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione sarà effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il Consumatore dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica oppure di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dal Tour Operator si intenderà definitivamente accettata. Ai sensi dell'Art. 92 co. 2 del Codice del Consumo, quando il Consumatore recede dal Contratto nei casi previsti nel presente Articolo, oltre: (1) al diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, fra quelli proposti dal Tour Operator senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo e (2) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, egli ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del Contratto, a meno che quest'ultima sia stata determinata da causa di forza maggiore.

## 12) RINUNZIA AL PACCHETTO TURISTICO. PENALE.

- a) Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al precedente Art. 11 sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 6 – oltre all'intero costo di gestione pratica ed al costo della copertura assicurativa (che non saranno mai rimborsabile), la penale nella seguente misura:
- Annullamenti fino a **XX** giorni lavorativi prima della partenza: per i soggiorni che includono anche parzialmente il periodo **XX/XX/XXXX** – **XX/XX/XXXX**, verrà applicata una penale del 10% della quota di partecipazione; nessuna penale per i restanti periodi;
  - Annullamenti **da XX a XX** giorni lavorativi prima della partenza: **XX**% della quota di partecipazione;
  - Annullamenti **da XX a XX** giorni lavorativi prima della partenza: **XX**% della quota di partecipazione;
  - Annullamenti **da XX a XX** giorni lavorativi prima della partenza: **XX**% della quota di partecipazione;
  - Annullamenti **da XX a XX** giorni lavorativi prima della partenza: **XX**% della quota di partecipazione;
- b) Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi:
- annullamento il giorno della partenza;
  - mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura o all'aeroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione al Tour Operator (no show);
  - interruzione del viaggio o del soggiorno;
  - impossibilità di poter effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti o visto da espatrio, nonché l'assolvimento degli obblighi valutari, sanitari e dell'esistenza di tutti i requisiti necessari per l'esecuzione del viaggio è obbligo personale e non delegabile del viaggiatore.
- c) I reccesi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, sono soggetti, per la parte riguardante il trasporto, alle penalità della IATA o del singolo vettore. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

### 13) MODIFICHE RICHIESTE DAL CONSUMATORE PRIMA DELLA PARTENZA.

Il Tour Operator si riserva la facoltà di accettare o meno le modifiche al Pacchetto Turistico richieste dal Consumatore dopo che la prenotazione sia stata già confermata, e quindi il Contratto concluso. Resta ben chiaro che la diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come “recesso parziale” con l'applicazione delle penalità di cui al precedente Articolo 12.

### 14) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

Il Tour Operator, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dal Tour Operator venga rifiutata dal Consumatore per serie e giustificate ragioni, il Tour Operator fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al di-verso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### 15) SOSTITUZIONI.

Il Consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: (i) egli comunichi per iscritto al Tour Operator o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario; (ii) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 del Codice del Consumo) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; (iii) il soggetto subentrante rimborsi al Tour Operator tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché le spese sostenute per procedere alla sostituzione. In relazione ad alcune tipologie di servizi, si potrà verificare che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di quattro giorni prima della partenza. Il Tour Operator non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dal Tour Operator alle parti interessate prima della partenza.

### 16) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.

I partecipanti dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dal Tour Operator nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che il Tour Operator dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire al Tour Operator tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso il Tour Operator del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto al Tour Operator all'atto della prenotazione quei particolari desideri che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

### 17) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. DESCRIZIONI E MATERIALE FOTOGRAFICO PUBBLICATO.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti Autorità del luogo in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità, il Tour Operator si riserva la facoltà di fornire in catalogo o in depliant una propria descrizione della struttura ricettiva. Resta ben chiaro che tutto quanto pubblicato, e ciò sia in termini narrativi che in termini di materiale fotografico, è meramente descrittivo dei luoghi delle strutture e delle prestazioni offerte. Il Tour Operator risponde solo di quanto raffigurato e pubblicato nei suoi cataloghi, precisando - in ogni caso - che i luoghi e le strutture raffigurate possono subire delle modificazioni nel corso del tempo, tali da cambiarne la morfologia e le caratteristiche.

#### 18) REGIME DI RESPONSABILITÀ.

Ai sensi dell'Art. 93 del Codice del Consumo il Tour Operator risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che l'evento sia derivato da fatto del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Tour Operator non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

#### 19) RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PERSONA.

Il risarcimento dei danni alla persona occorsi al Consumatore, a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto di Viaggio, così come previsto dal disposto dell'Art. 94 del Codice del Consumo, non potrà mai eccedere i limiti previsti dalle Convenzioni Internazionali, e, nella fattispecie, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929, sul Trasporto Aereo Internazionale, resa esecutiva con Legge 19/05/1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul Trasporto Ferroviario, resa esecutiva con Legge 2/03/1963 n. 806, e dalla Convenzione di Bruxelles (CCV), del 23/04/1970, resa esecutiva con Legge 27/12/1977 n. 1084.

#### 20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI DA QUELLI ALLA PERSONA.

Per patto espresso si dà atto che, come previsto dal disposto dell'Art. 95 del Codice del Consumo, il Tour Operator potrebbe convenire e concordare per iscritto con il Consumatore eventuali limitazioni al risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, occorsi a seguito del mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di viaggio. Tali limitazioni non potranno in alcun caso essere inferiori a quanto previsto dal disposto dell'Art. 13 della Convenzione di Bruxelles (CCV). Resta inteso che, in mancanza di specifiche pattuizioni in tal senso, il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona sarà ammesso nei limiti del disposto di cui all'Art. 13 della Convenzione di Bruxelles (CCV).

#### 21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I DANNI DIVERSI.

In conformità con il disposto di cui all'Art. 96 del Codice del Consumo il Tour Operator non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali danni alla persona e per danni diversi, occorsi al Consumatore a seguito del mancato e/o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte con il Contratto di Compravendita di Pacchetto Turistico, quando questi fatti siano ricollegabili: (i) al comportamento del Consumatore, o (ii) a fatti imprevedibili ed inevitabili addebitabili a terzi, o (iii) a fatti riconducibili a eventi fortuiti, o (iv) a fatti riconducibili a cause di forza maggiore, o infine (v) a circostanze che il Tour Operator, secondo la diligenza professionale, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere e/o risolvere.

#### 22) OBBLIGO DI ASSISTENZA.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 96 co. 2 del Codice del Consumo, il Tour Operator è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

### 23) RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché il Tour Operator, il suo rappresentante locale o lo accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. L'onere di denunciare senza ritardo ogni mancanza è da intendersi quale onere a carico del Consumatore a cooperare affinché il Tour Operator possa correttamente eseguire le proprie obbligazioni: in caso di mancata tempestiva denuncia potrà intravedersi una responsabilità concorsuale a carico del Consumatore stesso. Il Consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, al Tour Operator o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

### ASSICURAZIONI.

In applicazione dell'Art. 99 del Codice del Consumo, il Tour Operator è coperta da polizza assicurativa n. **XXXXXXXXXX** con la compagnia **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** per la responsabilità civile di cui ai precedenti Artt. 18, 19 e 20. E' altresì compreso nella quota un pacchetto di garanzie assicurative con le seguenti garanzie assicurative: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX** (il dettaglio all'interno del presente catalogo).

### 25) FONDO DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE.

Ai sensi dell'Art. 100 del Codice del Consumo è istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o del Tour Operator, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento del Tour Operator. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### 26) SCHEDA TECNICA

INSERIRE. ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Periodo validità del catalogo: \_\_\_\_\_

## ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della L. 1084 del 27/12/1977 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio -CCV- firmata a Bruxelles il 23/04/1970): art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; da art. 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN SINGOLO SERVIZIO TURISTICO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5; art. 7; art. 9; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art.

16; art. 22; art. 24. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di Pacchetto Turistico (ex artt. 82 e ss. del Codice del Consumo). La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Tour Operator, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

**Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.**

TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, si rende noto che il trattamento dei dati personali relativi ad ogni Partecipante al Viaggio, sarà utilizzato per finalità di marketing diretto, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e, comunque, in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative in materia. Ai sensi del disposto di cui all'art. 4 del D. LGS 196/2003, il trattamento dei dati, effettuato sia con il supporto cartaceo, sia con i mezzi informatici, consisterà nella raccolta, nella registrazione, nell'organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell'elaborazione, nella modificazione, nella selezione, nell'estrazione, nel raffronto, nell'utilizzo, nell'interconnessione, nel blocco, nella comunicazione, nella diffusione, nella cancellazione e nella distribuzione dei dati ed anche nell'insieme di due o più di tali operazioni. I dati trasmessi sono necessari per la realizzazione del soggiorno di ogni Partecipante al Viaggio, per rendere operativa la copertura assicurativa per l'invio al domicilio dei Partecipanti al Viaggio del materiale relativo ai programmi ed alle iniziative. Si precisa, infine, che ad ogni Partecipante al Viaggio sarà garantito gratuitamente i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 ed in particolare l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati o la cancellazione degli stessi, inviando la relativa richiesta al Tour Operator (INSERIRE INDIRIZZO).